




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006766 - 14/06/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 13 GIU. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Sassari
Viale Caprera, 6
07100 SASSARI

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 183/2011_ Tirocinio

Con il quesito formulato in data 24 maggio 2011, codesto Ordine domanda:

1. se il termine temporale finale di applicazione del decreto Miur (*"fino all'anno accademico 2011-2012"*) sia da intendersi come "sino al 31 dicembre 2012";
2. come è possibile che in base all'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 possono presentare domanda di iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro solo coloro che hanno la laurea specialistica delle classi 64/S o 84/S se il decreto Miur 5 novembre 2010 permette l'iscrizione nella medesima sezione a chi non ha ancora conseguito le suddette lauree.

Con riferimento al primo quesito, si osserva preliminarmente che l'anno accademico non coincide con l'anno solare. In genere le Università calcolano il loro anno accademico a partire dal 1° novembre di ogni anno fino al 31 ottobre dell'anno solare successivo ma le date di inizio e chiusura possono variare da ateneo ad ateneo.

Ciò premesso, la previsione del decreto Miur (*"fino all'anno accademico 2011-2012"*) sta ad indicare che il decreto si applica a tutti coloro che possono produrre un certificato di immatricolazione per l'anno accademico 2011-2012. In altre parole, il decreto in questione non si applica agli immatricolati a partire dall'anno accademico 2012-2013. Costoro potranno svolgere il tirocinio contestualmente al corso di laurea magistrale (o specialistica) esclusivamente in presenza di accordi stipulati tra l'Ordine e l'Università. Ciò significa che a partire dall'anno accademico 2012/2013 ed in assenza di accordi tra Ordine ed Università il tirocinio da "dottore commercialista" potrà essere svolto solo dopo il conseguimento della lauree indicate dall'articolo 40 del d.lgs. 139/2005.

Quanto al secondo quesito, non vi è contraddizione tra le previsioni contenute nel decreto del Ministro dell'Università del 5 novembre 2010 e nell'articolo 40 dell'ordinamento professionale poiché esse riguardano fattispecie diverse. Il decreto Miur, infatti, disciplina lo svolgimento del tirocinio contestuale al percorso di studi, ammettendo la possibilità di iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del

registro per coloro che ancora non hanno conseguito la laurea magistrale (o specialistica) purché siano in possesso del titolo di studio che consentirebbe loro l'iscrizione nella sezione "tirocinanti esperti contabili" del registro stesso¹; l'articolo 40 del d.lgs. 139/2005, invece, riguarda lo svolgimento del tirocinio da parte di chi è già in possesso di laurea specialistica (o magistrale) al momento della presentazione della domanda di iscrizione nel registro (tirocinio non contestuale al percorso di studi). Il contrasto tra le due previsioni dunque non c'è per la semplice ragione che esse, come sopra evidenziato, afferiscono a 2 ipotesi del tutto diverse.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



¹ Vedi informativa CNDCEC n. 26 del 12 aprile 2011.